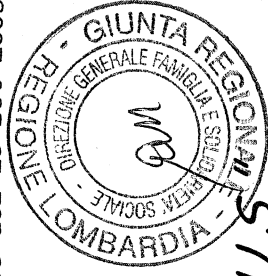


Allegato alla deliberazione
n. 16 del 27 FEB 2004



STATUTO

DELLA FONDAZIONE

"Cecilia CACCIA in DEL NEGRO O.N.L.U.S."

Via XX Settembre n. 19/21 = 24024 GANDINO (BG)

✧ *PREMESSA E CENNI STORICI* ✧

La legge Regionale n° 1, del 12 febbraio 2003, prevede la trasformazione delle Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza in Fondazione e/o in Aziende di servizi alla persona. Il Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo, nella seduta del 3 luglio 2003 (N° 46) ha deliberato all'unanimità di procedere alla trasformazione dell'Ente in Fondazione e di stilare, quindi, un nuovo statuto che risponda alle esigenze dell'istituzione esistente e faciliti eventuali rinnovamenti alla luce delle nuove realtà sociali emergenti.

Storicamente l'attuale casa di riposo è sorta come Ospedale civile, grazie al lascito della signora Cecilia Caccia Del Negro che nel suo testamento decise di assegnare parte del suo patrimonio a quello scopo. Tale istituzione fu fondata nel 1640, ma fu dichiarata Ente Morale solo nel 1873. L'Ospedale funzionò tra alterne vicende dal 1640 fino al 1970 circa, anche se le mutate condizioni sociali, civili e politiche, nel corso di più di tre secoli, hanno condizionato fortemente l'identità dell'Ente stesso.

Classificato "Infermeria per acuti" nel 1938, poté disporre fino al 1943 di un reparto di medicina, un piccolo reparto di maternità, un poliambulatorio utilizzato dai medici che prestavano servizio nel territorio del comune, attrezzature per piccoli interventi e per terapie fisiche. Già nel 1943 si abbatté sull'Ente la scure della razionalizzazione, non denominata in quel modo, ma i cui presupposti trasformarono nel tempo l'Ospedale in un luogo per "anziani cronici". Nell'estate del 1953 venne allestito un reparto sanatoriale che ebbe rapido sviluppo a scapito dei reparti di medicina e maternità che, nonostante la mancata convenzione con l'INAM (Istituto Nazionale di Assicurazione contro le malattie, meglio conosciuto come "mutua") continuarono ad erogare prestazioni fino al 1967.

L'Ospedale di Gandino rimase con un reparto sanatoriale e con un "ricovero per anziani" creatosi in anni lontani e di cui si ignorano le precise origini. La lotta antituberculare diede nel contempo i suoi frutti tanto che il numero di ammalati si andò riducendo e si rese necessaria una trasformazione dell'attività sanitaria in essere. Numerose traversie politiche e burocratiche dal 1971 ai giorni nostri hanno evidenziato come i mutamenti delle abitudini di vita e dei costumi della popolazione, nonché l'aumento incontrollato della spesa pubblica, abbiano inciso in passato, non meno di oggi, sulla pianificazione degli interventi in campo sanitario e sociale. Ciononostante la figura dell'"anziano" ha sempre occupato un posto di rilievo all'interno dell'istituzione anche se in questi quattro secoli l'identità stessa dell'anziano ha subito numerose trasformazioni: si pensi alla spettanza di vita dell'individuo nel XVII° secolo rispetto a quella odierna.

La Fondazione "Cecilia CACCIA in DEL NEGRO", alla luce delle realtà sociali che caratterizzano il XXI° secolo si prefigge di garantire: 1) gestione di servizi socio-sanitari, sanitari e servizi sociali qualificati; 2) tutela di soggetti con particolare riguardo a quelli anziani svantaggiati.

Titolo I° - Denominazione e Sede

La Fondazione "Cecilia CACCIA in DEL NEGRO O.N.L.U.S.", è sita in Gandino (BG) in Via XX Settembre n. 19/21.

✧ ARTICOLO 1 ✧

E' costituita quale soggetto giuridico di diritto privato la Fondazione denominata "Cecilia CACCIA in DEL NEGRO O.N.L.U.S.", organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi, tale denominazione, ovvero la denominazione abbreviata di "Fondazione Cecilia CACCIA O.N.L.U.S.".

La Fondazione è ispirata ai principi delle Fondazioni in particolare auspica la partecipazione dei soggetti privati e pubblici che operano nei diversi ambiti sociali, come disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili ed ha durata illimitata.

✧ ARTICOLO 2 ✧

La Fondazione ha sede legale in Via XX Settembre 19/21 -24024 GANDINO (BG) e persegue le proprie finalità in ambito regionale. La Fondazione potrà provvedere, nei limiti di legge, all'istituzione di sedi secondarie.



Titolo II° - Scopi e mezzi

✧ ARTICOLO 3 ✧

La Fondazione non ha scopo di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, offrendo assistenza socio sanitaria nei confronti di persone svantaggiate.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di sesso, censo, nazionalità, cultura, religione, condizione sociale e politica.

La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani svantaggiati, con priorità nei confronti dei cittadini residenti nel proprio territorio.

✧ ARTICOLO 4 ✧

La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio-sanitari e sanitari di natura residenziale o semiresidenziale per la tutela delle persone svantaggiate, oggetto del proprio scopo istituzionale.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi ed alla gestione delle conseguenti attività.

✧ ARTICOLO 5 ✧

Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili come risultanti da apposito inventario.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse connesse direttamente.

✧ ARTICOLO 6 ✧

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- con i redditi derivanti dal patrimonio;
- con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il raggiungimento dei succitati scopi la Fondazione potrà inoltre (a titolo esemplificativo):

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusioni di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

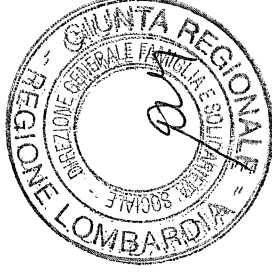


Titolo III° - Organi amministrativi della Fondazione

♦ ARTICOLO 7 ♦

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei conti;
- il Direttore Generale – Segretario.



♦ ARTICOLO 8 ♦

La costituenda Fondazione "Cecilia CACCIA in DEL NEGRO" trae origine e continuità dall'I.P.A.B. "Casa di Riposo di Gandino" alla cui vita hanno dato contributo significativo ed importante il Comune di Gandino e le Associazioni Religiose e di Volontariato operanti nel territorio; per questi motivi si intende dare spazio ai soggetti testè citati.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri, che durano in carica 5 anni e comunque fino alla loro sostituzione.

I componenti del consiglio, e le relative cariche in seno al Consiglio, non hanno limiti temporali di riconferma, vengono nominati con le seguenti modalità:

- cinque membri nominati dal Comune di Gandino;
- un membro nominato dal Parroco pro – tempore della Parrocchia di Gandino;
- un membro nominato dalle associazioni di volontariato che operano in campo socio – assistenziale e/o sanitario nel territorio del Comune di Gandino. Qualora le associazioni del volontariato non vi provvedano, il membro viene nominato dal Comune di Gandino.

Si precisa che non possono far parte del Consiglio di Amministrazione, contemporaneamente, membri che siano parenti entro il secondo grado (art.76 c.c.).

Qualora venisse contemporaneamente a mancare la maggioranza dei consiglieri (4 su 7 membri), l'intero Consiglio s'intenderà decaduto.

L'operato dei consiglieri e del Presidente s'intende prestato a titolo gratuito (salvo rimborso spese vive sostenute e documentate).

♦ ARTICOLO 9 ♦

Al fine di coinvolgere la realtà ed il tessuto sociale ed economico del territorio, vengono introdotti i "partecipanti".

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento da emanarsi, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito di attività della Fondazione.

✧ ARTICOLO 10 ✧

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

Se per tre volte consecutive (senza motivata giustificazione resa al Presidente) un consigliere è assente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il suo mandato s'intende revocato e la richiesta di surroga va indirizzata all'Organo competente alla nomina.

Il consigliere che surroga un dimissionario, rimane in carica fino al completamento del mandato del predecessore.

Il Consiglio di Amministrazione in carica cessa il proprio operato solo all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Nel lasso di tempo intercorrente tra la fine del mandato e la nomina del nuovo Consiglio, il vecchio Consiglio di Amministrazione può compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

In particolare, sono demandati al Consiglio di Amministrazione, i seguenti incarichi:

- a) Elegge al suo interno il Presidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica pro – tempore.
- b) Elegge al suo interno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
- c) Nomina su proposta del Presidente l'organo di revisione.
- d) Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale della Fondazione, che assume anche la funzione di Segretario.
- e) Approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria.
- f) Delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge.
- g) Predisporre ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione.
- h) Approva il regolamento generale di funzionamento della fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti.
- i) Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali.
- j) Adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione.
- k) Determina i contratti, le convenzioni e le compravendite.



✧ ARTICOLO 11 ✧

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse deliberazioni sono stesi dal Segretario e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze, con la possibilità d'inserire le motivazioni del proprio voto.

In caso di parità di voti, la deliberazione dev'essere ripresentata al Consiglio di Amministrazione.

Per le deliberazioni inerenti la dismissione di beni con particolare valore ed interesse storico/architettonico, viene richiesto il voto della maggioranza qualificata di cinque membri su sette. I consiglieri possono brevemente illustrare tutte le proposte che ritengono utili e chiederne la discussione nelle sedute successive.

Alle riunioni possono intervenire per esprimere pareri in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione i "partecipanti" di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

Alle riunioni possono altresì essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici - scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto.

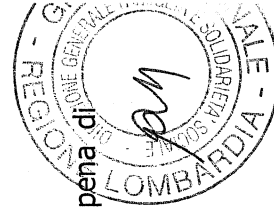
✧ ARTICOLO 12 ✧

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali, conferire poteri di rappresentanza a terzi e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di amministrazione con propria ordinanza.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive e devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione.



✧ ARTICOLO 13 ✧

Il Presidente propone la elezione di un Vice Presidente tra i consiglieri in carica. Esso assume i compiti di Presidente in caso di assenza od impedimento.

Se Presidente e Vice Presidente fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano di età. A parità di età le funzioni sono assunte dal più anziano di nomina.

✧ ARTICOLO 14 ✧

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti, od il Collegio dei Revisori, prescritto dalla legge.

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione ed il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti ad apposito registro.

Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

✧ *ARTICOLO 15* ✧

Il Direttore Generale – Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

✧ *ARTICOLO 16* ✧

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito regolamento amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal predetto regolamento amministrativo.

Titolo IV° - Amministrazione e norme generali

✧ *ARTICOLO 17* ✧

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del codice civile.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale delle sedute del consiglio di amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

✧ *ARTICOLO 18* ✧

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che provvederà allo scioglimento della Fondazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso,



sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 662/96 e successive modificazioni.

♦ **ARTICOLO 19** ♦

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CASA DI RIPOSO DI GANDINO
La presente copia, composta di n. 010 fogli
di 010 fascicoli, è conforme all'originale
emesso da questo ufficio.
Gandino, 27.10.19803 IL SEGRETARIO
[Signature]

